

Geofor S.p.A.

-e-

Dott. Geol.

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO INCARICO DI
“ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE, GEOFISICHE E GEOTECNICHE
FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E
GEOTECNICA PER LA COSTRUZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA IN
VIALE AFRICA NEL COMUNE DI PONTEDERA
(PI)”**

CIG

INDICE

- Art.1 (Premesse e allegati)
- Art.2 (Oggetto)
- Art.3 (Modalità di esecuzione dell'incarico)
- Art.4 (Durata)
- Art.5 (Corrispettivo)
- Art.6 (Modalità di pagamento ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)
- Art.7 (Obblighi dell'Affidatario)
- Art.8 (Penali)
- Art.9 (Clausola risolutiva espressa – Risoluzione per inadempimento)
- Art.10 (Recesso)
- Art.11 (Polizza Assicurativa)
- Art.12 (Divieto di cessione del Contratto)
- Art.13 (Proprietà della documentazione prodotta dal Professionista)
- Art.14 (Clausola codice etico)
- Art.15 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)
- Art.16 (Riservatezza)
- Art.17 (Modifiche e integrazioni)
- Art.18 (Invalidità parziale)
- Art.19 (Tasse e spese)
- Art.20 (Comunicazioni)
- Art.21 (Trattamento dei dati personali)
- Art.22 (Norme di rinvio)
- Art.23 (Controversie e Foro competente)

Il presente contratto è stipulato in data/2020

Tra

Geofor S.p.A., con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, 105, capitale sociale € 2.704.000, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 0115330509, in persona di XXXXXX che interviene in qualità di XXXXX e munito dei necessari poteri (di seguito per brevità “**Geofor**” o la “**Committente**”)

e

....., nato a (.....) il e residente in via, codice fiscale, iscritto all’Ordine dei Geologi della al n.....(di seguito denominato anche “**Affidatario o Professionista**”)

di seguito Geofor e l’Affidatario potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

premessi che

- (a) è stata avviato un confronto concorrenziale al fine di individuare il Professionista cui affidare l’incarico per l’espletamento di Indagini geologiche e Geognostiche;
- (b) all’esito di tale confronto Geofor ha approvato la graduatoria della procedura, provvedendo all’aggiudicazione provvisoria in favore del Professionista, sulla base dell’offerta da questi presentata e ritenuta la migliore (l’ “**Offerta**”);
- (c) in data la Stazione Appaltante ha aggiudicato in via definitiva l’affidamento dell’incarico professionale al Professionista e con nota prot. n. del il Responsabile del Procedimento di Geofor (anche solo il “**RUP**”) ha comunicato all’Affidatario l’aggiudicazione definitiva, invitandolo a produrre la documentazione necessaria per la stipula del contratto;
- (d) l’Affidatario, quale soggetto incaricato dei servizi professionali di cui al presente Contratto, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione tecnica e di quella contrattuale nonché dei contenuti tecnico-funzionali dei lavori e delle prestazioni, ivi compresi i Documenti di Gara, oggetto del presente Contratto;
- (e) in relazione a quanto sopra, l’Affidatario dichiara di possedere l’organizzazione e le risorse tecniche, professionali e logistiche, necessarie per eseguire le prestazioni e le attività alle condizioni previste dal presente Contratto e dai relativi allegati coerentemente con le proposte formulate in sede di Offerta;
- (f) l’Affidatario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto definisce in modo adeguato e completo l’oggetto dell’incarico e consente di acquisire tutti gli elementi per l’esatta valutazione dello stesso e dei relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per assicurarne l’esatta esecuzione;

- (g) è interesse, pertanto, delle Parti regolare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente Contratto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Premesse ed allegati)

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 2

(Oggetto)

2.1 Con il presente Contratto Geofor affida al Professionista, che accetta, l'incarico professionale per l'esecuzione di indagini geologiche, geofisiche e geotecniche finalizzate alla redazione della relazione geologica e geotecnica per la costruzione di un Centro di raccolta in viale Africa nel comune di Pontedera (PI).

2.2 Più specificatamente l'incarico prevede lo svolgimento delle seguenti attività relative ad opere la cui "classe di indagine", ai sensi del d.p.g.r. 9 luglio 2009, n.36-R, è la 2:

- Esecuzione di indagini geologiche, geofisiche e geotecniche;
- Sondaggi e prospezioni;
- Redazione della relazione geologica con individuazione della categoria del suolo di fondazione;
- Redazione della relazione geotecnica.

2.3 Le relazioni di cui sopra dovranno contenere tutte le informazioni richieste dal d.p.g.r. 9 luglio 2009, n.36-R per il rilascio del permesso di costruire o per la denuncia di inizio attività e dal D.M. 17 gennaio 2018 per la progettazione strutturale e geotecnica e per il deposito del progetto strutturale.

2.4 Tali prestazioni sono funzionali alla costruzione un Centro di Raccolta di rifiuti urbani differenziati in Viale Africa, a Pontedera, che sarà gestito da Geofor S.p.A.

Articolo 3

(Modalità di esecuzione dell'incarico)

- 3.1 L'Affidatario svolge l'incarico nel rispetto della vigente normativa in materia e delle prescrizioni di cui al presente contratto, usando in ogni caso la diligenza del buon padre di famiglia.
- 3.2 Il Professionista svolge l'incarico sotto la vigilanza ed il controllo del RUP, al quale è tenuto a fornire tutte le informazioni circa le varie fasi di svolgimento delle prestazioni e a consentire tutte le verifiche del caso.
- 3.3 Il Professionista si obbliga a fornire al Progettista ogni chiarimento utile alla realizzazione della progettazione strutturale del Centro di Raccolta

Articolo 4 (Durata)

- 4.1** Il presente Contratto è efficace a far data dalla sua sottoscrizione e ha una durata pari a quella prevista per l'esecuzione della progettazione e relativa verifica del progetto del Centro di raccolta. Per quanto riguarda le singole attività professionali, si applicano le seguenti tempistiche:
- ✓ 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di assunzione dell'incarico per l'esecuzione delle indagini geologiche, geofisiche e geotecniche e dei sondaggi e delle prospezioni;
 - ✓ 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del prelievo dei campioni per l'esecuzione di eventuali analisi di laboratorio;
 - ✓ 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dei risultati delle analisi di laboratorio per la consegna della relazione geologica con individuazione della categoria del suolo di fondazione; la relazione geotecnica dovrà essere redatta in collaborazione con il progettista strutturale al momento della redazione del progetto strutturale.

Articolo 5 (Corrispettivo)

- 5.1** Per il completo ed esatto adempimento dell'incarico Geofor riconosce al professionista il corrispettivo di Euro (.....), con esclusione degli oneri fiscali e contributivi previsti per legge, così come offerti dal professionista in sede di presentazione dell'offerta nella procedura di affidamento diretto.
- Il suddetto corrispettivo è comprensivo di ogni spesa ivi comprese le spese per le pratiche amministrative comprese le imposte di bollo.

Articolo 6 (Modalità di pagamento ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

- 6.1** l'emissione delle fatture verrà effettuata in due parti:
- a) 50% alla consegna delle relazioni geologica e sismica
 - b) 50% alla consegna del verbale di verifica preventiva positivo del progetto esecutivo.
- 6.2** Il pagamento sarà effettuato entro 90 (novanta) giorni d.f.f.m. mediante bonifico bancario sul conto corrente di cui al successivo articolo 6.3. Le fatture emesse dall'Affidatario dovranno essere intestate e inviate alla Committente al seguente indirizzo di posta elettronica: fatturazionepassiva.geofor@legalmail.it e devono espressamente indicare il seguente CIG
- 6.3** Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., le Parti riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore del Professionista devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto

all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni fattura emessa dal Professionista, il CIG (codice identificativo gara).

Con la sottoscrizione del presente Contratto pertanto l'Affidatario si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico ed a tale scopo:

a) comunica a Geofor che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari è il seguente: IBAN

inoltre le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso sono le seguenti:

....., nato a ilC.F.

b) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere per movimenti finanziari relativi al presente contratto, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

c) si obbliga ad inserire in eventuali contratti sottoscritti, ove previsto dalla legge, con i propri subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del Contratto medesimo, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla citata legge n. 136/2010;

d) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte di cui al precedente punto sub c) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 7

(Obblighi dell'Affidatario)

7.1 Il Professionista si obbliga a:

- ✓ eseguire i servizi professionali oggetto del presente Contratto nel rispetto dei principi di massima diligenza, competenza, lealtà e correttezza e con organizzazione di mezzi propri e con gestione a proprio rischio, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, anche deontologiche, e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel medesimo contratto e nei documenti in esso richiamati;
- ✓ a dare immediata comunicazione al RUP di ogni circostanza che possa incidere sulla regolare esecuzione del Contratto;
- ✓ consegnare a Geofor, sia in formato cartaceo sia su supporto informatico (PDF ed Editabile) tutta la documentazione prodotta e/o acquisita in

adempimento delle prestazioni assunte con il presente Contratto.

- 7.2** Il Professionista assume a proprio carico ogni onere, spesa connessa all'esecuzione dei servizi oggetto dell'incarico, senza aver nulla a pretendere in aggiunta al Corrispettivo di cui all'articolo 5 del presente Contratto.

Articolo 8

(Penali)

- 8.1** In caso di ritardato adempimento ovvero inadempimento, anche parziale, per causa imputabile al Professionista, di una o più delle prestazioni professionali previste dal Contratto, Geofor applicherà, nel corso della esecuzione dell'incarico, una penale pari a 0,1 % dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute dal Professionista fino a un massimo complessivo non superiore al 10% del corrispettivo netto contrattuale.
- 8.2** La penale può essere trattenuta da Geofor sul compenso dovuto al Professionista, salvo che l'inadempimento non comporti la risoluzione del Contratto, oltre l'eventuale risarcimento dei danni provocati a Geofor.
- 8.3** Ogni prestazione rimasta inadempita per la quale occorrerà procedere all'applicazione della penale di cui al presente articolo 8 verrà valutata anche ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 9.
- 8.4** È in ogni caso fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 9

(Clausola risolutiva espressa – Risoluzione per inadempimento)

- 9.1** Le Parti concordano che Geofor avrà la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., mediante comunicazione scritta al Professionista, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni, al verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:
- (i) inadempimento da parte del Professionista di uno o più obblighi o divieti di cui al presente contratto;
 - (ii) mancato utilizzo della collaborazione di professionisti abilitati, iscritti nei relativi albi e/o collegi professionali, individuati in sede di gara salvo il caso di espressa autorizzazione di Geofor alla sostituzione per caso fortuito o forza maggiore, con soggetti dotati di profili professionali almeno equivalenti.
- 9.2** Qualora gli inadempimenti, di qualsiasi tipo, determinino l'applicazione di penali per un valore superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo del Corrispettivo, Geofor avrà facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento del Professionista, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, attivando il procedimento previsto dall'art. 1382 del Codice.

- 9.3** Resta inteso che nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Professionista ai sensi dell'art. 1453 c.c. e ss. ovvero nel caso di risoluzione di diritto di cui al precedente articolo 9.1, il Professionista non avrà diritto a compensi o indennizzi di sorta, ad eccezione del pagamento del Corrispettivo previsto del presente Contratto maturato fino al giorno della risoluzione stessa, sempre ove ne ricorrano le condizioni e, comunque, dedotte le spese sostenute da Geofor per sopperire alle deficienze riscontrate e salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Articolo 10

(Recesso)

- 10.1** Geofor ha facoltà di recedere a proprio insindacabile giudizio in qualunque momento dal presente Contratto, previo pagamento della porzione del Corrispettivo per l'opera effettivamente svolta dal Professionista sino alla data di efficacia del recesso. Tale facoltà può essere esercitata in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione della relativa comunicazione, inviata al Professionista mediante PEC o lettera raccomandata A.R.
- 10.2** Il Professionista, in tal caso, non ha diritto ad alcun riconoscimento per il mancato guadagno.

Articolo 11

(Polizza assicurativa)

- 11.1** Con la sottoscrizione del Contratto, il Professionista consegna a Geofor copia cartacea di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile professionale (All. 1).

Articolo 12

(Divieto di cessione del contratto)

- 12.1** E' fatto divieto al Professionista di cedere, in tutto o in parte, le prestazioni professionali di cui al presente contratto ex art. 118 del Codice, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del medesimo Codice in ordine alle vicende soggettive dell'esecutore del contratto.

Articolo 13

(Proprietà della documentazione prodotta dal Professionista)

- 13.1** La documentazione di qualsiasi tipo - inclusi gli elaborati/relazioni e altro materiale – prodotti dal Professionista in esecuzione delle prestazioni professionali di cui al presente Contratto, resta di esclusiva proprietà di Geofor, intendendosi i relativi diritti sui medesimi ceduti irrevocabilmente ed illimitatamente a Geofor. Quest'ultima potrà quindi sfruttare la citata documentazione senza restrizione alcuna e ne potrà disporre liberamente.

Articolo 14

(Clausola codice etico)

14.1 il Professionista dichiara di:

- ✓ Essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- ✓ Non essere mai stato rinvio a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- ✓ Impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
- ✓ Di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ Di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi stabiliti dall'art. 15 del D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ Non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25 septies del D.Lgs 231/01 a carico di Geofor S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25 septies del D.Lgs. 231/01.

14.2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Geofor S.p.A. a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 15

(Documentazione antimafia ed altra documentazione)

15.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del DLgs 159/2011 e s.m.i..Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

15.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo emerge la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

15.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

15.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 16
(Riservatezza)

- 16.1** Le Parti convengono di mantenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione relativa al Contratto o ai contenuti dello stesso.
- 16.2** Il Professionista e i suoi eventuali collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.
- 16.3** In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel presente articolo, il Professionista è obbligato a risarcire a Geofor tutti i danni, anche di immagine, che dovessero derivare alla stessa a causa della diffusione di informazioni relative alle opere e ai documenti e attività oggetto del Contratto.

Articolo 17
(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, la parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione del contratto.

Articolo 18
(Modifiche e integrazioni)

- 18.1** Qualsiasi modifica e/o integrazione del Contratto dovrà farsi di comune accordo tra le Parti soltanto per iscritto.

Articolo 19
(Invalidità parziale)

- 19.1** Il fatto che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto risulti o divenga illecita, invalida o non eseguibile, non pregiudicherà la liceità, validità ed esecuzione delle altre disposizioni del Contratto medesimo.

Articolo 20
(Tasse e spese)

- 20.1** Eventuali tasse, imposte, spese e oneri di registrazione del Contratto nonché le eventuali spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico saranno a esclusivo ed integrale carico dell'Affidatario.

Articolo 21

(Comunicazioni)

21.1 Tutti gli avvisi e le comunicazioni ufficiali tra le Parti dovranno essere effettuate per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e per PEC o fax agli indirizzi dei destinatari seguenti, ovvero a quegli altri recapiti o destinatari che dovessero essere successivamente indicati alle Parti per iscritto:

Per Geofor a:	Per l' Affidatario a:
Geofor S.p.A.	Dott.Geol.
Viale America, 105	Via
56025 Pontedera	CAP:.....
PEC geofor@legalmail.it:	PEC

Articolo 22

(Trattamento dei dati personali)

22.1 Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, la parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione del contratto.

Articolo 23

(Norme di rinvio)

23.1 Per quanto non espressamente previsto dal Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del Codice, del Regolamento, del D.Lgs. n. 81/2008, della Legge n. 143/1949 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 24

(Controversie e Foro competente)

24.1 Ferma restando l'applicazione degli articoli 239 e 240 del Codice, tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione al Contratto ed alla sua interpretazione e/o esecuzione saranno deferite alla competenza in via esclusiva del Foro di Pisa. E' escluso in ogni caso il ricorso all'arbitrato.

Letto, approvato e sottoscritto in Pontedera il _____

Geofor S.p.A.

Il Professionista

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art.1341 cod. civ. il Professionista espressamente approva le clausole contenute negli art: 3 (modalità di esecuzione dell'incarico), 4 (durata), 6 (modalità di pagamento ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria), 8 (penali), 9 (clausola risolutiva espressa - risoluzione per inadempimento), 10 (recesso), 24 (controversie e Foro competente).

Il Professionista
